



Studio Dr. L. Di Leone

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI



CIRCOLARE INFORMATIVA: NOV. 2014 BIS

COMMENTI LA FINANZIARIA 2015 (BOZZA)

Il Governo ha recentemente approvato il disegno di legge della Finanziaria 2015 contenente alcune novità di natura fiscale, **in vigore generalmente dal 2015**, di seguito esaminate. Il testo inizia ora l'iter parlamentare in vista dell'approvazione definitiva.

SGRAVI CONTRIBUTI ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Al fine di promuovere una stabile occupazione, ai datori di lavoro privati, esclusi quelli del settore agricolo, sono riconosciuti **sgravi contributivi** per un periodo massimo di 36 mesi per le **nuove assunzioni a tempo indeterminato**, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico. Lo sgravio in esame:

- opera per i contratti stipulati dall'**1.1 al 31.12.2015**;
- consiste nell'esonero dei contributi previdenziali (esclusi i contributi dovuti all'INAIL) a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di **€ 8.060** annui;
- non è cumulabile con altri esoneri / riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti da altre disposizioni normative.

L'agevolazione **non spetta**:

- relativamente ai lavoratori:
 - “che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro”;
 - per i quali lo sgravio sia già stato usufruito relativamente a precedenti assunzioni a tempo indeterminato;
- con riferimento a dipendenti che nei 3 mesi antecedenti l'1.1.2015 hanno già in essere con il datore di lavoro un contratto a tempo indeterminato.

A seguito dell'introduzione del beneficio in esame sono soppressi, relativamente alle assunzioni decorrenti dal 2015, i benefici previsti dall'art. 8, comma 9, Legge n. 407/90, in base al quale “*in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale ...*” i contributi previdenziali ed assistenziali:

- sono applicati nella misura del 50% per un periodo di 36 mesi;
- non sono dovuti, per un periodo di 36 mesi, per le imprese operanti nel Mezzogiorno e per le imprese artigiane.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MI)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A



Studio Dr. L. Di Leone

**DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI**

RITENUTA BONIFICI SPESE RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO / RISPARMIO ENERGETICO

È disposto l'aumento **dal 4% all'8%** della **ritenuta** che banche / Poste sono tenute ad operare all'atto dell'accreditamento dei bonifici relativi a **spese** per le quali l'ordinante intende beneficiare della **detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / risparmio energetico**.

TFR IN BUSTA PAGA

In via sperimentale, per i **periodi di paga 1.3.2015 – 30.6.2018**, i lavoratori dipendenti del settore privato aventi un rapporto di lavoro di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro possono (facoltà) richiedere di **percepire la quota di TFR maturanda quale parte integrativa della retribuzione**. Detta scelta è **irrevocabile**.

La possibilità in esame:

- riguarda anche la **quota** destinata dal dipendente alla **previdenza complementare**;
- **non** può essere usufruita dai **lavoratori domestici** e da quelli del **settore agricolo**.

La quota di TFR in busta paga:

- è soggetta a **tassazione ordinaria**;
- **non è imponibile ai fini previdenziali**;
- **non concorre alla formazione del limite di reddito complessivo** ex art. 13, comma 1-bis, TUIR, per il riconoscimento del "Bonus 80 euro".

A favore dei datori di lavoro che non intendono corrispondere le quote di TFR in busta paga utilizzando risorse proprie, è riconosciuta la possibilità di accedere ad un finanziamento assistito da una garanzia rilasciata da uno specifico Fondo istituito presso l'INPS.

DICHIARAZIONE IVA

Con la modifica del DPR n. 322/98 è previsto:

- l'obbligo di presentazione della **dichiarazione IVA annuale**:
 - **in forma autonoma**. Non è pertanto più consentita l'inclusione della stessa nel mod. UNICO;
 - **entro il mese di febbraio di ogni anno**;
- l'**abrogazione** dell'obbligo di presentare la **comunicazione dati IVA**.



Le predette disposizioni sono applicabili "*a decorrere dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015*".

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MI)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



BONUS 80 EURO A REGIME

Per effetto della sostituzione, all'art. 13, TUIR, del comma 1-bis, il **credito a favore dei lavoratori dipendenti**, noto come "Bonus 80 euro", riconosciuto per il 2014 dal DL n. 66/2014, è ora previsto **a regime**. L'agevolazione in esame, spetta, come in precedenza, ai titolari di:

- **reddito di lavoro dipendente** ex art. 49, TUIR con **esclusione** dei titolari di **redditi da pensione**;
- **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** di cui all'art. 50, comma 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), TUIR. L'agevolazione spetta, tra l'altro, ai collaboratori coordinati e continuativi, ai collaboratori a progetto e ai lavoratori socialmente utili.

In particolare il credito è riconosciuto:

- qualora l'**IRPEF lorda calcolata** sul reddito di lavoro dipendente e/o assimilato **risulti superiore rispetto alla detrazione per reddito di lavoro dipendente** ed assimilato ex art. 13, comma 1, TUIR;
- in misura differenziata a seconda dell'ammontare del reddito complessivo:

Reddito complessivo	Credito spettante
Non superiore a € 24.000	€ 960
Superiore a € 24.000 ma non a € 26.000	€ 960 x $\frac{26.000 - \text{reddito complessivo}}{2.000}$
Superiore a € 26.000	0

- "*in via automatica*" dal sostituto d'imposta (datore di lavoro / committente) ed attribuito sulle somme corrisposte in ciascun periodo di paga rapportandolo a detto periodo.

Sono confermate le modalità di fruizione dell'agevolazione nonché di recupero della stessa da parte del sostituto d'imposta, che avviene tramite **compensazione nel mod. F24**

REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT

Estensione reverse charge

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 17, DPR n. 633/72 il reverse charge è **esteso anche a**:

- prestazioni di servizi, relative ad edifici, di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento;
- trasferimenti di:
 - quote di emissioni di gas a effetto serra ex art. 3, Direttiva n. 2003/87/CE, trasferibili ai sensi dell'art. 12 della citata Direttiva;
 - altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva;
 - certificati relativi a gas e energia elettrica;
- cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ex art. 7-bis, comma 3, lett. a), DPR n. 633/72.



Studio Dr. L. Di Leone

**DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI**

BOLLO VEICOLI STORICI

A decorrere dal 2015 è **soppressa l'esenzione dal bollo** per gli autoveicoli / motoveicoli "storici" ex art. 63, commi 2 e 3, Legge n. 342/2000.

OPERAZIONI EFFETTUATE VERSO ENTI PUBBLICI

(c.d. "split payment")

Per effetto dell'introduzione del **nuovo art. 17-ter**, DPR n. 633/72 è previsto un particolare meccanismo di assolvimento dell'IVA ("c.d. split payment") per le cessioni i beni / prestazioni di servizi effettuate **nei confronti di Enti pubblici**, che, ancorché non siano debitori d'imposta, saranno tenuti "*in ogni caso*" a **versare l'IVA dovuta direttamente all'Erario** e non al fornitore, entro termini e con modalità che saranno stabiliti da un DM attuativo.

In particolare tale regime trova applicazione relativamente alle fatture emesse nei confronti di Stato, organi dello Stato anche se aventi personalità giuridica, Enti pubblici territoriali e rispettivi consorzi, CCIAA, istituti universitari, ASL ed enti ospedalieri ed Enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico, di assistenza e beneficenza e di previdenza, purché non siano già debitori d'imposta ai sensi della disciplina IVA (ad esempio, reverse charge).

Per i contribuenti interessati dal nuovo regime, a seguito della modifica apportata all'art. 30, comma 2, DPR n. 633/72, è prevista la **possibilità di richiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile** (annuale / trimestrale).



L'efficacia dello split payment è subordinato al rilascio da parte del Consiglio UE di una specifica **autorizzazione** in deroga ai sensi dell'art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È disposta la riapertura della possibilità di **rideterminare il costo di acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

alla data dell'1.1.2015, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2015** il termine entro il quale provvedere:

- alla **redazione** ed all'**asseverazione della perizia** di stima;
- al **versamento dell'imposta sostitutiva** calcolata applicando al valore del terreno / partecipazione risultante dalla perizia le specifiche aliquote (2% - 4%):

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MI)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**

ABROGAZIONE ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

A seguito delle novità sopra esaminate, sono stati abrogati alcuni istituti deflattivi del contenzioso e in particolare:

- **l'adesione agli inviti a comparire** (artt. 5, commi da 1-bis a 1-quinquies e 11, comma 1-bis, D.Lgs. n. 218/97);
- **l'adesione ai PVC** (art. 5-bis, D.Lgs. n. 218/97).

Inoltre, in materia di acquiescenza (art. 15, D.Lgs. n. 218/97) è stata abrogata la disposizione (comma 2-bis) che prevede(va) la riduzione delle sanzioni alla metà qualora l'avviso di accertamento / liquidazione non sia stato preceduto dall'invito a comparire.

Detti istituti continuano comunque ad applicarsi:

- agli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi ed IVA e altre imposte indirette notificati entro il 31.12.2015;
- ai PVC in materia di imposte sui redditi ed IVA consegnati entro il 31.12.2015.

Con riguardo alla suddetta disposizione relativa all'acquiescenza, la stessa non è più applicabile agli atti notificati a decorrere dall'1.1.2016.

BONUS BEBÉ

Per ogni **figlio nato o adottato nel periodo 1.1.2015 – 31.12.2017** è riconosciuto un assegno di importo annuo di **€ 960**. Tale assegno:

- è **erogato**, a seguito di richiesta, dall'INPS **mensilmente** a decorrere dal mese di nascita / adozione;
- **non concorre alla formazione del reddito complessivo**;
- è corrisposto **fino al compimento del terzo anno d'età** ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato UE ovvero di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno residenti in Italia;
- spetta a condizione che i genitori abbiano conseguito, nell'anno precedente a quello di nascita del bambino beneficiario, un **reddito complessivamente non superiore a € 90.000**. Detto limite non opera se il figlio nato / adottato è quinto o ulteriore per ordine di nascita o ingresso nel nucleo familiare.



Le somme erogate a titolo di "bonus bebè" non rilevano ai fini della verifica del limite di reddito per la spettanza del "bonus 80 euro" ex art. 13, comma 1-bis, TUIR.



CREDITO D'IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO

Sono state modificate le disposizioni in materia di riconoscimento del credito d'imposta ex art. 3, DL n. 145/2013 a favore delle **imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo**.

In particolare è stato modificato il periodo di riconoscimento del beneficio, precedentemente fissato al triennio 2014 – 2016. Il credito, infatti, è ora riconosciuto per gli investimenti effettuati dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (generalmente, 2015) a quello in corso al 31.12.2019.

Soggetti interessati

Il beneficio in esame spetta a tutte le imprese **indipendentemente dalla forma giuridica** (ditta individuale, società di persone / di capitali, ecc.), dal **settore economico** in cui operano e dal **regime contabile** adottato.

Attività di ricerca & sviluppo agevolabili

Sono agevolabili le **spese sostenute per le seguenti attività di ricerca e sviluppo**:

- a) lavori sperimentali o teorici aventi come finalità principale l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e fatti osservabili, senza la previsione di applicazioni / utilizzazioni pratiche dirette;
- b) ricerca pianificata o indagini critiche dirette ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare al fine di mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi ovvero di migliorare prodotti, processi o servizi esistenti o la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, con l'esclusione dei prototipi di cui alla successiva lett. c);
- c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzazione di conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale al fine di produrre progetti, piani o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Rientrano in tale tipologia di attività anche quelle destinate alla:
 - definizione concettuale, pianificazione e documentazione riferite a nuovi prodotti, processi e servizi, compresa l'elaborazione di progetti, disegni, piani o altra documentazione purché non destinati a scopi commerciali;
 - realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali o progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali (sempreché il prototipo sia il prodotto finale e il relativo costo di fabbricazione sia troppo elevato per poterlo utilizzare solo con finalità di dimostrazione o convalida);
- d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, purché non impiegati / trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.



Non rientrano tra le attività agevolabili le **modifiche ordinarie o periodiche** di prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti ed altre operazioni in corso, ancorché dette modifiche rappresentino miglioramenti.

Spese agevolabili

Le spese per le quali è riconosciuto il credito d'imposta in esame sono quelle relative a:

- a) **personale** altamente qualificato impiegato nell'attività di ricerca e sviluppo;
- b) **quote di ammortamento** delle spese di acquisizione / utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo ottenuto applicando i coefficienti di cui al DM 31.12.88, e comunque con costo unitario non inferiore a € 2.000 (al netto IVA);
- c) **costi della ricerca** svolta in collaborazione con Università e enti / organismi di ricerca e con altre imprese, comprese le start-up innovative;
- d) **competenze tecniche e privative industriali** relative ad un'invenzione industriale, biotecnologica o topografica di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne.

(segue pg. succ.)



Misura e caratteristiche del credito d'imposta

Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un **importo massimo annuo di € 5 milioni** (in precedenza € 2,5 milioni):

- in generale, nella misura del **25%** (in precedenza 50%) **delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media** dei medesimi investimenti realizzati nei **3 periodi d'imposta precedenti** a quello in corso al 31.12.2015. Il credito spetta nella misura del 50% per le spese di cui alle citate lett. a) e c);
- sempreché siano sostenute **spese** per attività di ricerca e sviluppo **pari ad almeno € 30.000** (in precedenza € 50.000).

Il credito d'imposta:

- va indicato nel mod. UNICO;
- non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex artt. 61 e 109, TUIR;
- è **utilizzabile esclusivamente in compensazione**.

Controllo del credito spettante

Sulla base della documentazione contabile, da allegare al bilancio, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale / Collegio sindacale / professionista iscritto nel Registro dei revisori legali saranno effettuati controlli sulla spettanza del credito.

Le imprese non soggette a revisione legale e prive di Collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale / società di revisione.



Le spese sostenute per l'attività di certificazione "sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000".

Qualora venga accertato l'indebito utilizzo del credito, l'Agenzia recupera il relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO

Modificando l'art. 16, DL n. 63/2013 è ora stabilito che la **detrazione IRPEF** relativa ai lavori di **recupero del patrimonio edilizio** è riconosciuta nella misura **50%** per le **spese sostenute** nel periodo **26.6.2012 – 31.12.2015**.

Detrazione acquisto mobili / elettrodomestici

È **prorogata** dal 31.12.2014 al **31.12.2015** la detrazione IRPEF del 50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese sostenute per l'**acquisto di mobili** finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni). L'agevolazione spetta dunque per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2015 ed è calcolata su un importo non superiore a € 10.000.



DETRAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

A seguito delle modifiche apportate all'art. 14, DL n. 63/2013 la **detrazione IRPEF / IRES** relativa ai lavori di **riqualificazione energetica** è **riconosciuta** nella misura del **65%** per le **spese sostenute** nel periodo **6.6.2013 – 31.12.2015**.

Con riguardo agli **interventi su parti comuni condominiali** o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio la detrazione spetta nella misura del **65%** per le spese sostenute nel periodo **6.6.2013 – 31.12.2015**.

PATENT-BOX

A favore delle società e degli enti, compresi i trust, residenti in Paesi con i quali vige un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni è effettivo, è introdotto un regime opzionale (c.d. patent-box) in base al quale **concorrono alla formazione del reddito complessivo**, nella misura del **50% del relativo ammontare**, i redditi derivanti da:

- utilizzo di opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti;
- processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.



Per il 2015 la percentuale di esclusione dalla formazione del reddito è fissata nella misura del 30%, per il 2016 del 40%.

Inoltre:

- qualora i suddetti beni siano **utilizzati direttamente**, la predetta esclusione dal reddito si determina a condizione che il relativo contributo economico alla produzione sia determinato in base ad un apposito accordo ex DL n. 269/2003. Ciò richiede pertanto la preventiva attivazione di una procedura di ruling avente ad oggetto i componenti positivi di reddito impliciti ed i criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi;
- in caso di **cessione dei suddetti beni** non si determina l'emersione di plusvalenze imponibili, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo d'imposta successivo, nella manutenzione o sviluppo di altri beni immateriali.

Ai fini in esame è necessario che i soggetti **svolgano attività di ricerca e sviluppo**, anche mediante contratti stipulati con Università o Enti di ricerca ed organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei predetti beni.



Il regime in esame ha durata di **5 esercizi**, è **irrevocabile** e rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione ai fini IRAP.



Studio Dr. L. Di Leone

**DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI**

NUOVA DEDUZIONE IRAP E “BLOCCO” RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE

Con l'introduzione, all'art. 11, D.Lgs. n. 446/97 del nuovo comma 4-octies, è riconosciuta la **deduzione** dal valore della produzione IRAP **della differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni** di cui ai commi 1, lett. a (premi INAIL, cuneo fiscale, contributi previdenziali, apprendisti, disabili, CFL e addetti alla ricerca e sviluppo), 1.bis (indennità di trasferta autotrasportatori), 4-bis.1 (deduzione di € 1.850 per dipendente) e 4-quater (deduzione IRAP per incremento della base occupazionale) del citato art. 11.

La novità in esame, che comporta di fatto la **deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato**, è applicabile:

- dai soggetti IRAP che determinano la base imponibile ai sensi degli artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/97, ossia dalle imprese (a prescindere dal metodo, fiscale o da bilancio, adottato), dai lavoratori autonomi, nonché dagli agricoltori. Sono **esclusi** dalla fruizione della nuova deduzione gli **enti non commerciali** che esercitano esclusivamente un'attività istituzionale, la cui base imponibile IRAP è determinata con il metodo retributivo;
- dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (**2015** per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

ULTERIORI MISURE DI COPERTURA

Con la sostituzione dell'art. 1, comma 430, Finanziaria 2014, è previsto l'**innalzamento**:

- **dell'aliquota IVA del 10%** di 2 punti percentuali (12%) a decorrere dal 2016 e di un ulteriore punto percentuale (13%) dall'1.1.2017;
- **dell'aliquota IVA del 22%** di 2 punti percentuali (24%) a decorrere dal 2016, di un ulteriore punto percentuale (25%) dall'1.1.2017 e di ulteriori 0,50 punti percentuali (25,5%) dall'1.1.2018.

L'incremento di cui sopra **non sarà attuato** qualora vengano adottati specifici Provvedimenti che assicurino maggiori entrate o riduzioni di spesa mediante interventi di razionalizzazione della spesa pubblica.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MI)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**